

COMUNE DI ANGRI

PROVINCIA DI SALERNO

Prot. n.

Data

HH88
12 FEB. 2010

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 49

DEL 10.2.2010

OGGETTO: Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa. TOSAP.

L'anno Due milladeci addì Dieci

del mese di Febbraio in Angri

Nella Casa Comunale e nella consueta sala,

il dott. Bruno Pezzuto

In qualità di Commissario Straordinario

Assistito dal Segretario Generale dott.ssa Paola Pucci

Ha adottato la seguente deliberazione:

Vista l'allegata proposta di deliberazione, acquisita al prot. segreteria in data 10.02.2010

al n. 49 riguardante l'argomento indicato in oggetto;

Atteso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 - il responsabile del servizio ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile,
- ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, hanno espresso parere favorevole;

Ritenuto di dover provvedere;

Assunti i poteri del Consiglio Comunale,

DELIBERA

Approvare l'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Mandare copia della presente deliberazione ai Responsabili dei servizi interessati per gli adempimenti consequenziali.

Il presente deliberato viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs.n.267/2000.



Comune di Angri

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 49 DEL 10.02.2010

OGGETTO: Regolamento comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa – TOSAP.

**IL RESPONSABILE U.O.C.
PROGRAMMAZIONE E RISORSE**

Premesso che:

- Il vigente Regolamento della TOSAP approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.96 del 28.4.1994 e successiva deliberazione n.3 del 13.2.1995;

Rilevato che nel periodo temporale intercorso tra l'approvazione del Regolamento attualmente in vigore e la data odierna, il legislatore è intervenuto per modificare la disciplina normativa della tassa che qui rileva e che di conseguenza, il vigente regolamento non rispecchia più il dettato normativo;

Acclarato che le norme divenute in contrasto con la disciplina legislativa si intendono automaticamente abrogate o modificate ed è indubbio che la stratificazione normativa intervenuta rende poco agevole, per il contribuente, conoscere i propri obblighi e diritti tributari su tale materia rifacendosi alla fonte a lui più vicina e di immediata consultazione quale è il regolamento comunale e pertanto in questo senso, anche alla luce della L. n. 212/2000 (Statuto dei diritti del Contribuente), è doveroso da parte dell'Amministrazione comunale porre il cittadino nelle condizioni migliori per adempiere ai propri obblighi tributari, facilitandone al massimo l'espletamento con informazioni aggiornate e strumenti di agile ed immediata consultazione;

Ritenuto quindi doveroso, per quanto fin qui illustrato, procedere alla adozione di un nuovo regolamento comunale che disciplini l'occupazione di spazi e aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa – TOSAP, provvedendo nel contempo ad abrogare il precedente, al fine anche di ridurre al minimo la possibilità di contenziosi;

Presa visione dello schema di Regolamento allegato e composto da 32 articoli.

Valutati attentamente i contenuti del Regolamento stesso e ritenuti idonei alla disciplina della materia che in questa sede rileva, osservando peraltro che le modifiche apportate rispetto al testo oggi vigente costituiscono per lo più l'adeguamento alle mutate disposizioni normative;

Ritenuto quindi, per quanto fin qui espresso, di dover approvare il nuovo Regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa – TOSAP, secondo la formulazione allegata al presente provvedimento, per costituirne parte integrante e sostanziale;

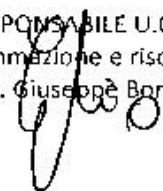
Visto lo Statuto Comunale ;

Visto il comma 2 dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, il quale prevede che i regolamenti siano approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo;

PROPONE

1. di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, il **Regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa – TOSAP**, composto da n. 32 articoli, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il Regolamento di cui al precedente punto entrerà in vigore a far data dal **1° gennaio 2011**;
3. di trasmettere, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo, per le finalità di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e ss.mm., copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche fiscali, anche al fine della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
4. di dare notizia al pubblico dell'avvenuta adozione del "Regolamento", provvedendo contestualmente alla sua pubblicazione sul sito web dell'Ente;
5. di abrogare, a partire dal 1° gennaio 2011, i precedenti regolamenti di pari argomento, approvati con deliberazioni consiliari n.96 del 28.4.1994 e n.3 del 13.2.1995.

IL RESPONSABILE U.O.C.
Programmazione e risorse
Dott. Giuseppe Bonino





COMUNE DI ANGRI
U.O.C. Programmazione e risorse

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA - TOSAP**



COMUNE DI ANGRÌ
U.O.C. Programmazione e risorse

CAPO I - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Occupazioni di Suolo e Spazio Pubblico

1. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Angri, si osservano le norme del presente Regolamento. Quando nel presente Regolamento sono usate le espressioni "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si vogliono intendere i luoghi e il suolo di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio, costituita nei modi e nei termini di legge. Per lo svolgimento delle attività di gestione dell'entrata, nel presente Regolamento è individuato genericamente quale "soggetto incaricato" l'ufficio preposto dal Comune ovvero, in presenza di esternalizzazione del servizio, il soggetto concessionario e/o affidatario.

Articolo 2 - Occupazioni permanenti e temporanee

1. Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.
2. Le occupazioni di carattere stabile, aventi comunque durata non inferiore all'anno, sono effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

Articolo 3 - Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza, o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione alla Polizia Municipale, via fax o con telegramma.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione, si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 29 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 4 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio Comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al Comune.
2. La domanda, redatta in carta legale, va consegnata all'Ufficio Protocollo Generale. In caso di trasmissione tramite il servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario posto all'arrivo. La domanda deve contenere:
 - a. L'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
 - b. L'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;



COMUNE DI ANGRI
U.O.C. Programmazione e risorse

- c. L'oggetto dell'occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
 - d. La dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.
3. La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica. Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.
4. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee, occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

Articolo 5 - Pronuncia sulla domanda

1. Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate al competente Ufficio Comunale.
2. All'atto della presentazione della domanda o successivamente, mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati all'art. 7 della legge n. 241/1990, viene reso noto l'avvio del procedimento, l'unità organizzativa ed il nome del responsabile del procedimento nonché le altre notizie previste dalla legge medesima.
3. Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione di occupazione, si provvede entro i termini stabiliti dalla legge 07.08.1990 n. 241, o da diverse disposizioni contenute in eventuali appositi provvedimenti messi a punto in materia dai singoli Settori interessati.
4. In caso di diniego, sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso.

Articolo 6 - Rilascio dell'atto di concessione e suo contenuto

1. L'ufficio competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico e ne dà comunicazione all'Ufficio Tributi e, in caso di servizio gestito dal Concessionario, al soggetto gestore.
2. In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione.
3. Ogni atto di concessione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare, da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni.
4. La concessione viene sempre accordata:
 - a. A termine, per la durata massima di anni 9 rinnovabili;
 - b. Senza pregiudizio dei diritti dei terzi;



- c. Con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
 - d. Con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.
5. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.
6. Al termine della concessione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.
7. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada, è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione e, in ogni caso, l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
8. Le concessioni di aree pubbliche sono comunque sempre subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nei regolamenti di Polizia Urbana, di Edilizia e di Igiene vigenti nel Comune.
9. Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

Articolo 7 - Durata dell'occupazione

1. Le occupazioni sono permanenti e temporanee:
- a. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno. Ai soli fini dell'applicazione della tassa, sono considerate occupazioni temporanee, però da tassare con tariffa ordinaria temporanea maggiorata del 20%, le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

Articolo 8 - Obblighi del concessionario

1. Le concessioni per occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico.
3. È pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

5. A garanzia, il Comune, specie quando l'occupazione richiede lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

6. Il concessionario non può, senza il previo consenso dell'Amministrazione Comunale, occupare posto diverso da quello indicato nel permesso.

Articolo 9 - Decadenza della concessione

1. Sono cause di decadenza della concessione:

- Le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- La violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- L'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
- La mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 90 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei 15 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
- Il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

Articolo 10 - Revoca della concessione

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile, per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.

2. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo in proporzione al periodo di concessione non fruito, esclusi interessi e qualsiasi altra indennità.

Articolo 11 - Divieto temporaneo di occupazione

1. Il sindaco può sospendere temporaneamente le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Articolo 12 - Rinnovo

1. I provvedimenti di concessione sono rinnovabili alla scadenza.

2. Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare della concessione ha l'obbligo di presentare, almeno 3 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione.

3. Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

Articolo 13 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, l'Autorità Comunale, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese comprese quelle di custodia dei materiali stessi.

Articolo 14 - Autorizzazione dei lavori

1. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori, e/o concessione edilizia.

Articolo 15 - Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

1. Per la collocazione, anche in via provvisoria, di fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, ecc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, e di festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali, l'ufficio competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle medesime, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.

2. Per la collocazione di tende, tendoni, coperture e simili, sopra l'ingresso e le attrezzature dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, l'autorizzazione comunale è rilasciata in conformità allo speciale Regolamento che disciplina la materia.

3. Per ragioni di arredo urbano, può essere disposta la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

4. Per le installazioni su suolo pubblico di insegne ed altri impianti pubblicitari, l'autorizzazione è rilasciata in conformità alle prescrizioni dell'autorità Comunale.

Articolo 16 - Occupazioni con chioschi ed apprestamenti precari

1. Le concessioni per occupazioni con chioschi ed apprestamenti di carattere precario sono rilasciate secondo le disposizioni del vigente Regolamento Edilizio Comunale.

Articolo 17 - Mestieri girovaghi e mestieri artistici

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuate dal Comune sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. Coloro che esercitano il commercio su area pubblica in forma itinerante, e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti e, in ogni caso, tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri nel rispetto di eventuali divieti disposti dall'autorità comunale.

3. La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici, quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

Articolo 18 - Esecuzione di lavori ed opere

1. Quando, per l'esecuzione di lavori e di opere, sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo o materiale di scarto, o con l'installazione di macchinari, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione (e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico).

Articolo 19 - Occupazioni con Passi Carrabili o Accessi

1. Le autorizzazioni per l'apertura e mantenimento di Passi Carrabili sono rilasciate in conformità alle disposizioni del nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.

2. Ai fini dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale e/o del marciapiedi, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

3. La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a raso con il manto stradale se non richiesto il divieto di sosta sull'area antistante;

Su richiesta dei proprietari di semplici accessi, il Comune può, comunque, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, in tal caso la tassa è dovuta e la superficie per l'applicazione della stessa si calcola moltiplicando l'ampiezza dell'accesso per una profondità figurativa di metri uno.

4. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del titolare dell'autorizzazione.

5. La superficie del passo carrabile viene determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

Articolo 20 - Concessioni di suolo pubblico per attività commerciali ed artigianali

1. Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e, in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.

2. Le concessioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza dalle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde, la tutela dei luoghi di particolare interesse storico - artistico - monumentale dell'arredo urbano e comunque nel rispetto della legge.

3. È in facoltà dell'Autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

CAPO II - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 21 - Disposizioni generali

1. Sono soggette alla Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, ai sensi del Capo II del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 e successive modificazioni e integrazioni, le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono, altresì, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione Amministrativa.

3. La tassa si applica anche alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, e sui tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

4. La tassa non si applica alle occupazioni, effettuate con balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile, di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato.

5. Soggetto passivo è il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione, in proporzione alla superficie che, nell'ambito del territorio comunale, risulti sottratta all'uso pubblico. La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione.

6. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, di natura sia permanente che temporanea.

7. A tale scopo, il territorio comunale è classificato nelle seguenti categorie:

- Categoria prima: centro abitato;
- Categoria seconda: frazioni e rimanente territorio.

8. La tassa è commisurata all'effettiva superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari, e viene corrisposta secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge.

9. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

10. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.



11. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

Articolo 22 - Tariffe

1. La tassa si applica secondo le tariffe, deliberate ai sensi di legge, per le varie tipologie di occupazione ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche. Si applicano le riduzioni previste dall'art. 24; in tutti i casi, non considerati dal presente regolamento, in cui la legge prevede la facoltà da parte del Comune di disporre riduzioni o aumenti della tassa, si applica la tariffa ordinaria senza aumenti o riduzioni.

Articolo 23 - Tassa per le occupazioni temporanee su graduazione in rapporto alla durata

1. Ai fini del disposto dell'art. 45 del DLgs. 15.11.1993 n. 507, e dell'art. 1 del DLgs. 28.12.1993 n. 566, vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione e le relative misure di riferimento:

DURATA DELL'OCCUPAZIONE MISURA DI RIFERIMENTO

- Fino a 18 ore, Riduzione del 25%
- Oltre le 18 ore e fino a 24 ore, Tariffa giornaliera intera
- Fino a 14 giorni, Tariffa Ordinaria
- Oltre i 15 giorni, Tariffa ridotta del 50%

Articolo 24 - Riduzione della tassa

1. Oltre alle riduzioni previste, in misura fissa dalla legge, vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

- a. Del 50%, per accessi, carrabili o pedonali, a raso, per i quali venga rilasciato apposito cartello segnaletico di divieto della sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi;
- b. Del 50%, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, non utilizzabili e non utilizzati;
- c. Del 30%, per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
- d. Del 30%, per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo.

Articolo 25 - Esenzione della tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa:

- a. Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c9, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b. Le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni

- di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c. Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d. Le occupazioni occasionali, di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale, e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - e. Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici, nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
 - f. Le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g. Gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

Articolo 26 - Denuncia e versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti passivi devono presentare al Comune o al Concessionario apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune o dal concessionario, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini, deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni, la denuncia deve essere presentata entro 30 giorni dal rilascio della nuova concessione, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.
3. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.
4. Per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di aprile di ciascun anno.
5. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
6. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune o al concessionario, su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze.
7. Sulle somme dovute per Tassa Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche si applicano gli interessi nella misura del tasso legale, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

8. Per le occupazioni temporanee, l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

9. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

Articolo 27 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

1. Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art. 51 del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni.

Articolo 28 - Sanzioni

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa, si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 507/1993.

2. Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono punite a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 03.03.1934 n. 383 (e successive modificazioni), della Legge 24.11.1981 n. 689 (e successive modificazioni) e del D.L. 30.04.1992 n. 285 (e successive modificazioni).

Articolo 29 - Arrotondamento del versamento

1. Il versamento dei tributi locali deve essere eseguito con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 30 - Norme finali

1. Viene abrogato il precedente "Regolamento per l'applicazione della tassa sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche", nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le presenti norme.

Articolo 31 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2011.

Articolo 32 - Vigilanza

1. La vigilanza sulla gestione della Tassa sull'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche è esercitata dagli organi e secondo le modalità previste dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Del che il presente verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Paola Pucci

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Bruno Pezzuto

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- ☐ è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 12 FEB. 2010 per rimanervi per 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 1, legge n. 267/2000);

12 FEB. 2010

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Paola Pucci

È copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Comunale, li 12 FEB. 2010



IL SEGRETARIO GENERALE
Paola Pucci

Il sottoscritto, su conforme relazione dell'impiegato addetto all'ufficio di segreteria,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- ☐ è divenuta esecutiva il giorno 12 FEB. 2010 :
☐ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs/2000);
☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.n.267/2000);
☐ È stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal al

Dalla Residenza Municipale, li 15 FEB. 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Bonino

Il presente provvedimento viene assegnato al Responsabile U.O.C. Programmazione e Risorse dott. Bonino, per le procedure ai sensi dell'art.107 D.Lgs.267/2000.

12 FEB. 2010

Addi

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Paola Pucci